

1 DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO CON
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE, DI BEVANDE FREDDE E MERENDE (SNACK), PRESSO LE SEDI DI
ARPAV, MEDIANTE RDO APERTA SUL MEPA DI CONSIP N. 5131806**

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E VALORE	8
3.1 OGGETTO	8
3.2 DURATA	8
3.3 VALORE.....	8
3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	9
4. REVISIONE DEI PREZZI	10
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	12
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	13
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	13
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	13
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGRGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
8. AVVALIMENTO.....	15
9. SUBAPPALTO	17
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	17
11. GARANZIA PROVVISORIA	17
12. SOPRALLUOGO.....	21
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	22
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	24
16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	27
16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	28
16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	28
17. OFFERTA TECNICA	30
18. OFFERTA ECONOMICA	31
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	32
21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	35
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	37
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	38
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	39
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	39
26. ACCESSO AGLI ATTI	40

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	40
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	40

DISCIPLINARE DI GARA

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO CON INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, DI BEVANDE FREDDE E MERENDE (SNACK), PRESSO LE SEDI DI ARPAV

PREMESSE

Con Determinazione del Dirigente della U.O. Acquisti Beni, Servizi e Lavori (UABSL) n. 30 del 28/02/2025, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) ha determinato di affidare la concessione per il servizio di ristoro con installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), presso le proprie sedi dislocate sul territorio della regione Veneto.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 187, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di seguito anche "Codice", con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 4 mesi dalla pubblicazione della RDO.

Il luogo di esecuzione del servizio è: regione del Veneto, codice NUTS: ITH3.

CIG B5DF4B3BF5 CUI S92111430283202400014 CUP assente.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la dott.ssa Paola De Lazzer, Dirigente della UABSL.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura è svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), d'ora in poi anche "Sistema", raggiungibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, con Richiesta di offerta (RDO) aperta a tutti i fornitori abilitati al Bando "Servizi", nella categoria "Ristorazione" - sottocategoria "Servizio di gestione distributori automatici" – CPV 42933000-5.

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nella documentazione della procedura - ivi comprese le Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (di seguito Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del Decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e

delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

ARPAV non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto dalle Regole;

In caso di **mancato funzionamento** del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione dell'offerta, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la **sospensione del termine** di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la **proroga** dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

ARPAV si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni del Sistema stesso. Il sistema operativo della piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito acquistinretepa.it >chi siamo>come funziona al seguente link:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_Regole Sistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_Regole_Sistema.html).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso

al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

1.2 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere, previa apposita Registrazione, al Sistema.

La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella di registrazione. La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico registrato.

L'identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:

1. mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2. mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati per i Fornitori nel sito www.acquistinretepa.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Disciplinare di gara;
- 2) Modello di Domanda di partecipazione;
- 3) Dichiarazione di avvalimento dell'impresa ausiliaria;
- 4) “*Request.xml*” del documento di gara unico europea (DGUE);
- 5) Capitolato tecnico e suoi allegati (5.1 elenco dei distributori, 5.2 planimetrie, 5.3 Criteri Ambientali Minimi (CAM));
- 6) DUVRI;
- 7) Modello relazione CAM;
- 8) Modello di Piano Economico e Finanziario (PEF) del concorrente;

- 9) Modulo listino prezzi agli utenti con chiavetta;
- 10) Progetto di fattibilità;
- 11) Schema di contratto;

I documenti di gara e relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.arpa.veneto.it/arpav/bandi>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso il Sistema, nei termini specificati nella RDO.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul sito istituzionale al link <https://www.arpa.veneto.it/arpav/bandi>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione del Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra ARPAV e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.lgs. n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del medesimo decreto o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento del Sistema, ARPAV provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici richiamati al comma 1.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E VALORE

3.1 Oggetto

Affidamento in concessione del servizio di ristoro con erogazione di bevande calde, di bevande fredde e merende (snack), mediante l'installazione, il rifornimento e la manutenzione di n. 33 apparecchiature di distribuzione automatica, con funzionamento a moneta e strumenti elettronici di pagamento, da installare presso le n. 11 sedi di ARPAV, come descritto nel Capitolato tecnico, in conformità ai "Criteri Ambientali Minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua e rete a fini potabili", adottati dal MASE con D.M. 6 novembre 2023, pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, come modificati dal D.M. 17 maggio 2024 pubblicato sulla G.U. n. 131 del 6 giugno 2024, di seguito per brevità "CAM". La concessione è costituita da un unico lotto al fine di garantire a tutti i dipendenti che lavorano nelle diverse sedi di ARPAV le medesime condizioni di reperibilità di prodotti, di sistemi di pagamento e di uniformità di prezzo dei prodotti stessi.

3.2 Durata

La concessione avrà una durata di 60 mesi, dal 1/08/2025 sino al 31/07/2030.

3.3 Valore

Il valore presunto della concessione per il periodo contrattuale di 60 mesi è pari ad Euro 523.357,20, IVA esclusa. Tale valore, ai sensi dell'art. 179 del Codice consiste in una stima del fatturato totale che sarà generato dal consumo dei prodotti in distribuzione per tutta la durata della concessione, al netto dell'IVA, ed è stato calcolato sulla base del fatturato medio annuo del gestore uscente, pari ad Euro 87.226,20/anno, aumentato del 20%, alla luce del periodo emergenziale in cui si è in parte esplicitato il rapporto contrattuale con il gestore uscente e quindi pari ad Euro 104.671,44/anno.

Tabella n. 1

Descrizione	CPV	P (principale) S (secondaria)	Valore (IVA esc.) per 60 mesi di concessione
Servizi di gestione distributori automatici	42933000-5	Principale	€ 523.357,20

Tabella n. 2 – dettaglio

Fatturato annuale presunto e non garantito	Fatturato per l'intera durata del contratto (60 mesi) presunto e non garantito
€ 104.671,44	€ 523.357,20

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, interamente a carico del Concessionario, è pari ad Euro 0,00 per l'intero periodo.

L'incidenza dei costi della manodopera, interamente a carico del Concessionario, è stata stimata pari ad Euro 72.267,00 corrispondente ad un valore annuo pari a Euro 14.453,40. I costi della manodopera sono stati calcolati sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Costo medio orario per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, come di seguito riportato:

n. dipendenti	CCNL	Livello	Costo medio orario in Euro	Ore settimanali	Costo settimana	Costo annuale	Costo per 5 anni
6	Terziario, distribuzione e servizi	IV	18,53	15	277,15	14.453,40	72.267,00

Il contratto collettivo applicato al personale dipendente impiegato nella concessione è: H011 CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi (Codice ATECO: 47.99.20). Ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice gli offerenti potranno indicare il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato senza nuova procedura di aggiudicazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 189 del Codice.

Nel corso dell'esecuzione contrattuale, ARPAV, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a) del Codice, per esigenze connesse alla organizzazione del lavoro o di natura logistica, anche in conseguenza di sopravvenienze normative, potrà richiedere al Concessionario l'installazione di altri distributori automatici nel limite del 50% di quelli originariamente previsti o la riduzione dei distributori installati, sempre nel limite del 50% o comunque modifiche alla collocazione degli stessi nell'ambito delle proprie sedi. In tali casi, il canone da corrispondere o da detrarre verrà calcolato in dodicesimi di anno e il Concessionario sarà tenuto ad eseguire le proprie prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, purché non imputabili al Concessionario, questi, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del Codice, potrà chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della stipula. In tal caso, la durata del contratto sarà prorogabile ai sensi dell'art. 178, comma 5, del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale stimato della concessione, comprensivo di eventuali opzioni del contratto espressamente stabiliti nei documenti di gara, è pari ad euro 785.035,80, IVA esclusa, come di seguito calcolato.

Valore della concessione (per 60 mesi)	€ 523.357,20
--	--------------

Valore della modifica in aumento ex art. 189, comma 1, lett. a) (nei 60 mesi)	€ 261.678,60
Valore globale stimato (comprese opzioni)	€ 785.035,80

4. REVISIONE DEI PREZZI

Nel corso dell'esecuzione del contratto, ARPAV procederà con cadenza annuale, a monitorare l'andamento degli indici secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis, in particolare ai sensi dell'art. 60, co. 2, lett. b) del Codice, qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, dal monitoraggio effettuato, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei prodotti superiore al 5% (per cento), quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, i prezzi dei prodotti saranno aggiornati, nella misura dell'80% (per cento) del valore eccedente la variazione del 5% (per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire; ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l' "indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)".

ARPAV si riserva la facoltà di incrementare il canone concessorio della stessa percentuale applicata nella revisione prezzi del servizio.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai successivi articoli ed abilitati al MEPA per il Bando "Servizi", nella categoria "Ristorazione" - sottocategoria "Servizio di gestione distributori automatici".

In caso di soggetti costituiti in forma associata, tutte le imprese componenti il raggruppamento/consorzio/associazione di rete devono essere a loro volta già abilitate al MEPA al momento della presentazione dell'offerta.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettere b), c) e d), indicano per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **7** giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 6 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate non esecutrici che prestano i requisiti.

Self Cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non

definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del medesimo decreto al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

- Abilitazione MEPA relativa al Bando “Servizi”, nella categoria “Ristorazione” - sottocategoria “Servizio di gestione distributori automatici” – CPV 42933000-5.
- l'**iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dall'Amministrazione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- Fatturato annuo maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla pubblicazione della RDO almeno pari a Euro 52.335,00 IVA esclusa.

La comprova di tale requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- Per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di esse, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- Per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Esecuzione, negli ultimi dieci anni (ossia nei 120 mesi) antecedenti alla data di pubblicazione della RDO, di un servizio di ristoro, con installazione e gestione di distributori automatici di alimenti e bevande, in concessione per un fatturato annuo almeno pari a Euro 78.503,58, al netto di IVA, reso presso un unico committente.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- Certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- Attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

ARPAV verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di reti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito dell'Abilitazione MePA di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) del punto 7.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente punto 7.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Requisiti di capacità tecnico professionale

- Il requisito relativo all'esecuzione del servizio di cui al precedente punto 7.3) deve essere posseduto per intero dall'impresa che esegue la prestazione principale.
- Il requisito relativo all'attestazione del sistema di qualità conforme alle norme ISO 9001: UNI EN ISO 9001:2015 di cui al precedente paragrafo 7.3) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito dell'Abilitazione MePA di cui al paragrafo 7.1 deve essere posseduto almeno dalla mandataria.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 7.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Il requisito relativo all'attestazione del sistema di qualità conforme alle norme ISO 9001: UNI EN ISO 9001:2015 di cui al precedente paragrafo 7.3 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. n. 36/2003 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria offerta, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese

chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile..

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente punto 7 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria rese secondo l'allegato 3 alla documentazione di gara;
- il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, inserito:
 - nella busta amministrativa, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a acquisire un requisito di partecipazione;
 - nella busta tecnica nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

Si ricorda che nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa. Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento. Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della

richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare alle condizioni e nei limiti di quanto previsto dall'art. 119 del Codice, così come richiamato dall'art. 188 dello stesso Codice. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Il concessionario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, co. 1, lett. o), dell'Allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nell'ambito della documentazione amministrativa una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.3 del presente disciplinare, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità, il concessionario si impegna, qualora sia stata presentata in gara, a mantenere valida la valutazione sul rispetto della parità di genere certificata secondo la UNI/PdR 125:2022.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria che, in ragione della particolare natura della prestazione oggetto di affidamento e del grado di rischio a esso connesso è pari al 1% del valore complessivo della concessione, di importo pari ad Euro 7.850,36. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, oppure con versamento effettuato attraverso il sistema PagoPA. Nel caso in cui venga scelta una di queste forme di costituzione, è necessario chiedere l'IBAN di ARPAV oppure l'emissione dell'Avviso di pagamento.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia. Nel caso in cui il garante non disponga di un tale sito internet, l'operatore economico deve indicare un indirizzo pec del garante stesso a cui ARPAV si possa rivolgere per la predetta verifica di autenticità della garanzia.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

NORMA	Certificazioni e marchi posseduti	Ultima versione
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018

ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (<i>Carbon footprint</i>)	2018

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Ai fini dell'acquisizione di tutti gli elementi che possano essere ritenuti utili per l'esatta valutazione dell'offerta, i concorrenti effettueranno un sopralluogo obbligatorio presso tutte le sedi di ARPAV.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via e-mail ai referenti indicati nella tabella allegato "5.1" al Capitolato speciale e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: ragione/denominazione sociale; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La richiesta deve essere inviata entro e non oltre **10** giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Data e ora di sopralluogo saranno comunicati al concorrente con almeno **2** giorni di anticipo.

Verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo pari ad Euro 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

A comprova del versamento i concorrenti allegano (*nella busta documentazione amministrativa*) **copia in formato elettronico della documentazione comprovante l'avvenuto versamento** del contributo a favore di ANAC.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante –ove consentito - accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Portale Pagamenti ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta..

14.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto.

Tutti documenti devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per i gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre **le date indicate nella RDO**, pena di irricevibilità.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al punto 1.1 del presente Disciplinare.

14.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A. **Documentazione amministrativa;**
- B. **Offerta tecnica;**
- C. **Offerta economica;**

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

L'offerta vincola il concorrente per giorni 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda e del DGUE sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione di cui al punto 10 del presente Disciplinare;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un **termine di 5 giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Amministrazione può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel **termine di 5 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce a Sistema, la documentazione indicata nella tabella seguente.

	Documentazione amministrativa
1	Domanda di partecipazione, resa secondo il modello allegato n. 2 alla documentazione di gara
2	Response xml del DGUE
3	(eventuale) Procura
4	(eventuale) Dichiarazione di ammissione al concordato preventivo più relativa documentazione
5	(eventuale) Documentazione relativa all'avvalimento di cui al successivo paragrafo 16.3
6	Garanzia provvisoria
7	(eventuale) Documentazione per i soggetti associati
8	Documentazione attestante il pagamento del bollo
9	Documentazione attestante il pagamento del contributo ANAC

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 2 "Modello di domanda di partecipazione".

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Tali consorzi indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, fra le altre dichiarazioni contenute nell'allegato n. 2 "Modello di domanda di partecipazione":

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante reperibile sul sito della Stazione appaltante al seguente link https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/#cod_comp_arpav e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di obbligarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla stazione appaltante e contenuti nel Capitolato tecnico;
- di aver preso visione dei luoghi;
- di autorizzare la Stazione Appaltante ad accedere ai dati e/o documenti tramite il FVOE dell'art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Assolvimento imposta di bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento dell'imposta, del valore di Euro 16,00, viene effettuato tramite F24, bollo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio [@e.bollo](#) dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema [@e.bollo](#) ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo,
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

La stazione appaltante ha predisposto la "*Request.xml*" del Documento di gara unico europeo (DGUE), reperibile al n. 4 dei documenti di gara di cui al paragrafo 2.1. Il concorrente dovrà produrre la "*Response.xml*" del DGUE con le seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "*Request.xml*" (n. 4 dei documenti di gara);
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "*Response.xml*".

La "*Response.xml*" del DGUE dovrà essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CADES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente punto 16.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, da ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito e compilato nelle parti pertinenti relative a: Parte II Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

La “*Response xml*” del DGUE dovrà essere compilata in tutte le Sezioni pertinenti.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della “*Response xml*” del DGUE nelle modalità descritte al punto 16.2.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento, resa secondo il modello 3 allegato alla documentazione di gara;
- 2) il contratto di avvalimento;
- 3) la “*Response xml*” del DGUE dell'ausiliaria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

Il contratto di avvalimento deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, e inserito:

- nella busta amministrativa, nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a ad acquisire un requisito di partecipazione;
- nella busta tecnica nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica.

16.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

17. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella Busta tecnica la documentazione indicata nella tabella che segue:

Offerta tecnica	
documento	Busta
a) Relazione CAM, resa secondo l'allegato 7 alla documentazione di gara	Tecnica
b) Eventuale: copia aggiuntiva della Relazione CAM oscurata per motivi di segretezza e dichiarazione sui motivi delle parti oscurate	Tecnica
c) Eventuale: in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	Tecnica
d) Eventuale: dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato	Tecnica

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16.1 e deve contenere, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

a) **Relazione CAM.** Il concorrente a comprova del possesso delle specifiche tecniche minime e di quelle premianti deve produrre la relazione CAM redatta in conformità al modello di cui all'allegato 7 alla documentazione di gara. Il rispetto dei requisiti dichiarati nella relazione sarà verificato in sede di esecuzione contrattuale.

b) **Eventuale:** copia aggiuntiva della Relazione CAM oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli della Relazione CAM coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti sono da segretare. Resta ferma la facoltà di ARPAV di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

c) **Eventuale:** in caso di avvalimento premiale, cioè a finalizzato a migliorare l'offerta, contratto di avvalimento.

d) **Eventuale:** l'operatore economico inserisce l'eventuale documentazione probatoria sulla **equivalenza del CCNL** adottato.

18.OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce a Sistema, nella sezione indicata nella tabella, la seguente documentazione:

Offerta economica	
Documento	Busta
a) Modulo listino prezzi agli utenti con chiavetta	Economica
b) Offerta economica (<i>generata dal sistema</i>)	Economica
c) Piano economico e finanziario (PEF)	Economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del D.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta **dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto** individuato al precedente paragrafo 16.1.

L'Offerta Economica è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

a) **IL MODULO LISTINO PREZZI AGLI UTENTI CON CHIAVETTA**, reso utilizzando obbligatoriamente l'allegato 9 al presente Disciplinare nel quale l'operatore economico inserirà:

- 1) i prezzi offerti in Euro in ordine ai prodotti elencati richiesti da ARPAV, utilizzando un massimo di due cifre decimali separate dalla virgola.

Il prezzo definito nella colonna “Prezzo indicato (€)” rappresenta il prezzo massimo ammesso.

Ai fini dell'aggiudicazione sarà preso in considerazione lo “SCONTO MEDIO % OFFERTO”

b) **Offerta economica generata dal sistema** nella quale l'operatore economico inserisce:

- 1) lo “SCONTO MEDIO % OFFERTO” risultante dalla cella F9 del modulo listino prezzi agli utenti con chiavetta allegato 9, di cui al punto precedente;

In caso di discordanza con lo sconto medio % offerto, risultante dalla cella F9 del modulo listino prezzi agli utenti con chiavetta allegato 9, il concorrente sarà escluso;

- 2) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro espressa in Euro;
- 3) la stima dei costi della manodopera, espressa in Euro. Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al paragrafo 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale scostamento, al fine di consentire alla Commissione e al Responsabile del procedimento di valutarne la congruità.

c) **Piano economico e finanziario (PEF)**, reso secondo il modello 8 allegato alla documentazione di gara, che dimostri la coerenza e la sostenibilità dell'offerta economica presentata, sulla base del valore stimato per la concessione e delle spese di gestione prevedibili per le attività connesse. Il PEF non è oggetto di attribuzione di punteggio, tuttavia prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la Commissione Giudicatrice ne verifica l'adequatezza e la sostenibilità (art. 185, comma 5, del Codice).

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	60
Offerta economica	40

TOTALE	100
--------	-----

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Descrizione	PUNTI T MAX
1	Misure di gestione ambientale	10	Possesso della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità (Punto 2.3.3.1 dei CAM)	10
2	Flotta veicoli utilizzati	15	Impegno ad utilizzare veicoli elettrici per la consegna dei prodotti e per gli interventi di manutenzione	15
3	App per la gestione dei pagamenti	10	Offerta di App per sistemi Android e iOS che consenta la gestione dei pagamenti	10
4	Classe energetica	13	Installazione di soli distributori automatici in classe A della nuova etichettatura energetica	13
5	Parità di Genere	2	Parità di Genere Possesso di idonea certificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, in conformità alla norma UNI PdR 125:2022	2
6	Certificazione del sistema di gestione della qualità	10	Possesso di certificazione del sistema di gestione della qualità: possesso di una valutazione di conformità del proprio	10

			sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015	
	Totale	60		60

Con riferimento ai criteri di cui ai nn. 1,5 e 6, in caso di partecipazione in forma raggruppata, la certificazione richiesta deve essere posseduta da tutti i componenti il raggruppamento ai fini dell'attribuzione del punteggio.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato automaticamente e in valore assoluto sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto. Si precisa che il punteggio possibile da raggiungere è 60. Ove non sia valorizzato alcun elemento migliorativo il punteggio è pari a zero.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, viene attribuito a ciascun concorrente "i" un coefficiente per il punteggio dell'offerta economica, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_i = (R_i / R_{\max})^{0,2}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo, cioè lo "SCONTO MEDIO % OFFERTO" risultante dalla cella F9 del modulo listino prezzi agli utenti con chiavetta allegato 9 alla documentazione di gara;

R_{\max} = ribasso percentuale offerto massimo, cioè il massimo "SCONTO MEDIO % OFFERTO".

Il punteggio complessivo dell'offerta economica per ciascun concorrente "i", p_{ei} , è determinato dalla moltiplicazione del coefficiente di punteggio economico attribuito al concorrente stesso per il valore massimo attribuibile alla corrispondente offerta economica, indicato nella tabella del paragrafo 19, secondo la formula:

$$p_{ei} = p_{e \max} \times C_i$$

dove:

p_{ei} = punteggio economico attribuito al concorrente "i";

$p_{e \max} = 40$ = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica, indicato nella tabella del paragrafo 19;

C_i = coefficiente per il punteggio economico assegnato al concorrente "i" per l'offerta economica.

Il punteggio è arrotondato alla seconda cifra decimale.

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

Il punteggio finale di ciascun concorrente è dato dalla somma del punteggio tecnico con quello economico.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da ~~un numero dispari di~~ 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale (Sistema).

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo nella data e nell'ora indicata nella RDO.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno un giorno prima della data fissata. Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza, attraverso la propria postazione come più dettagliatamente descritto nel materiale di supporto pubblicato su sito www.acquistinretepa.it.

Allo scadere del termine di presentazione delle offerte le stesse sono acquisite definitivamente nel Sistema e, oltre ad essere non più modificabili, sono conservate dal Sistema medesimo.

Nella prima seduta il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte tecniche ed economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal Sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare; attivare la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla relativa fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede quindi all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra il Sistema consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi anche per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, *prima facie* e alla luce del mercato di riferimento, si ritenga necessitino di un approfondimento in relazione:

- al rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva in materia ambientale, sociale e del lavoro;
- al rispetto della normativa in materia di subappalto;
- alla congruità degli oneri aziendali di sicurezza indicati in sede di offerta rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di gara;
- alla congruità dei costi della manodopera indicati in sede di gara, sia rispetto ai minimi salariali retributivi derivanti dalle tabelle di cui all'art. 41, comma 13, del Codice, sia rispetto alla quantificazione di tali costi preventivamente effettuata da ARPAV. Sul punto, si rammenta che l'art. 41, comma 14, del Codice prevede la non ribassabilità dei costi della manodopera indicati da ARPAV, fatta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

ARPAV si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

In fase di presentazione delle giustificazioni, l'operatore è tenuto ad indicare eventuali motivi ostativi all'accesso in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 35, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023. In caso di mancata dichiarazione, l'accesso si intende autorizzato.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso inaffidabili.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

La Stazione appaltante procederà inoltre alla verifica della documentazione comprovante le caratteristiche tecniche dei distributori automatici secondo quanto specificato nel Capitolato tecnico. In merito l'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, pena la revoca dell'aggiudicazione, la seguente documentazione:

- il manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.lgs. n. 193/2007 e piano di igiene e pulizia;
- l'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di concessione da affidarsi ai sensi dell'art. 187, comma 1, del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di 32 giorni per la stipula del contratto.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice;
- la polizza assicurativa per responsabilità civile generale di cui all'art. 12 del Capitolato tecnico;
- copia delle autorizzazioni e/o licenze di legge necessarie allo svolgimento del servizio, comprese l'autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della normativa vigente e in particolare del Regolamento CE 852/2004;
- **una relazione tecnica per la verifica della conformità del servizio ai CAM.**

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'affidatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link.

https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general#cod_comp_arpav .

26.ACCESO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

27.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (TAR Veneto).

28.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del D.P.C.M. n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nel Capitolato tecnico.